

D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157 ⁽¹⁾.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al [D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267](#), concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2002, n. 176.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), aggiunto dall'articolo 13 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267](#), recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

Visto l'articolo 4, comma 5, del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#);

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233](#), recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 27 novembre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

1. 1. ⁽²⁾.

⁽²⁾ Sostituisce l'art. 3, [D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267](#).

2. 1. ⁽³⁾.

⁽³⁾ Aggiunge l'art. 3-*bis* al [D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267](#).

3. 1. ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Aggiunge l'art. 6-*bis* al [D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267](#).

4. 1. ⁽⁵⁾.

(5) Aggiunge il comma 2-*bis* all'art. 8, [D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267](#).

5. 1. (6).

(6) Sostituisce l'art. 9, [D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267](#).

6. 1. Gli articoli 12 e 19 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), sono abrogati.

2. L'articolo 2 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267](#), è abrogato.

3. Il comma 10 dell'articolo 6 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267](#), è soppresso.

7. 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
